Legge regionale 20 dicembre 1993, n.100

Modifiche alla L.R. 29-5-1980, n. 77 relativa alle norme concernenti le associazioni di produttori agricoli nella Regione e relative unioni.

ARTICOLO 1

L'art. 7 della legge 29/5/1980 n. 77 e' cosi' sostituito:

"Art. 7

(Aiuti a favore delle Associazioni di produttori agricoli)

La Regione Toscana puo' concedere aiuti finanziari alle Associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 3, al fine di incoraggiarne la costituzione ed agevolarne il funzionamento amministrativo, nella misura e con i criteri previsti dai Regg. CEE n. 1360/78 e n. 1760/87 e successive modificazioni ed integrazioni, dagli artt. 9 e 10 della legge 20/10/1978, n. 674 e dalla presente legge.

La Regione puo' concedere anticipazioni fino al 50% degli aiuti spettanti in ordine a quanto indicato al comma precedente, sulla base dei programmi e dei costi del bilancio preventivo. Per il raggiungimento delle finalita' di cui al primo comma dell'art. 10 della legge 20/10/78 n. 674, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, puo' erogare, sulla base di programmi annuali, contributi nella misura massima del 50% delle spese riconosciute ammissibili.

La proposta della Giunta regionale e' adottata sentito il Comitato di cui all'art. 9 della presente legge".

ARTICOLO 2

Dopo l'art. 7 della LR 29/5/1980 n. 77 e' inserito il seguente art. 7 bis:

"Art. 7 bis (Anticipazione regionale dei finanziamenti)

- 1. La Regione puo' anticipare ai sensi dell'art. 137 della LR 6/5/1977 n. 28, i finanziamenti necessari per la concessione degli aiuti finanziari previsti al primo e secondo comma dell'art. 7.
- 2. A partire dall'anno di funzionamento che inizia il 1 gennaio 1992 possono essere ammesse a godere della suddetta anticipazione le Associazioni dei produttori per le quali sia stata riconosciuta ammissibile la richiesta di concessione dell'aiuto e determinato il relativo importo, secondo quanto

indicato agli articoli 7 e 8, che siano in grado di dimostrare di avere effettuato, o di avere in corso di attuazione, direttamente o mediatamente, l'immissione sul mercato di una quota della produzione, proveniente dai produttori associati. Tale quota dovra' essere almeno pari al 5% per il terzo anno di funzionamento e al 10% per il quarto e per il quinto anno di funzionamento rispetto alla quantita' di prodotto che era necessaria per ottenere il riconoscimento alla data in cui tale riconoscimento e' stato ottenuto

- 3. Tale dimostrazione sara' effettuata:
- a) nel caso di immissione sul mercato tramite l'Associazione mediante le risultanze del registro di carico e scarico di cui alla lettera g) del secondo comma dell'art. 5;
- b) nel caso in cui l'Associazione sia intervenuta nel processo di immissione sul mercato mediante la stipula di contratti, con acquirenti e grossisti o utilizzatori, per conto dei produttori associati, mediante copia autenticata dei contratti medesimi;
- c) le quantita' di prodotto commercializzato secondo le due ipotesi di cui alle lettere a) e b) possono cumularsi per il raggiungimento della quota complessiva prevista.
- 4. Le condizioni sopra stabilite devono essere attuate nell'anno di funzionamento precedente a quello per il quale viene richiesto e concesso l'aiuto o nell'anno di funzionamento medesimo.
- 5. Le condizioni previste al secondo comma non si applicano alle anticipazioni relative alle richieste di concessione dell'aiuto per i primi due anni di funzionamento delle Associazioni ".

ARTICOLO 3

Dopo il terzo comma dell'art. 13 della LR 29/5/1980 n. 77 sono aggiunti i seguenti quarto e quinto comma:

"4. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 7 bis si provvede, per l'anno 1993, con i fondi allocati sul cap. 24995 mediante la seguente variazione di bilancio, per analogo importo di competenza e di cassa:

Spesa in diminuzione

Cap. 13075

Contributi Servizi Sviluppo Agricolo e Sistema Informativo Agricolo Nazionale 2.000.000.000

Agli oneri per gli esercizi successivi, derivanti

dall'applicazione dell'art. 7 bis, si provvedera' con la relativa legge di bilancio ".

Spesa in aumento

Cap. 24995 Contributi associazioni produttori agricoli e loro unioni (L. 20/10/78 n. 674 art. 9 e LR 29/5/80 n. 77) 2.000.000.000

5. Agli oneri per gli esercizi successivi, derivanti dall'applicazione dell'art. 7 bis, si provvedera' con la relativa legge di bilancio".